

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MI.A.C.E.L.  
n. 24 (92) - Prot. 09204992/15100-457 del 31.12.1992.

Viene ripetutamente chiesto a questo Ministero da parte delle amministrazioni comunali se appaia assolutamente necessario procedere ad un nuovo rilascio della carta d'identità, allorché sia cambiata la residenza, la professione e lo stato civile.

Connesso a tale problema è quello della validità temporale da attribuire all'eventuale nuovo documento e cioè se la scadenza sia quella residuale rispetto al documento sostituito, ovvero se cominci a decorrere un nuovo quinquennio.

Viene inoltre chiesto se nel nuovo documento debba essere indicato che sostituisce quello rilasciato in precedenza.

Tali problematiche sono diversamente affrontate dalle amministrazioni comunali determinando diversità di comportamento che mal si conciliano con l'espletamento di un servizio che viene effettuato nell'interesse di tutta la collettività nazionale, e, come tale, richiedente uniformità di indirizzo.

Ciò premesso, si osserva che l'articolo 291 del regolamento del T.U.L.P.S. prevede l'emissione del duplicato della carta di identità nella sola ipotesi di smarrimento della stessa, ipotesi cui si possono equiparare quelle della sottrazione furtiva e del deterioramento.

Ne deriva che il legislatore non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di un nuovo documento nel caso di variazione di quei dati che nulla hanno a che fare con l'identificazione della persona.

Ed è questo il punto centrale del problema che spesso viene dimenticato a favore di altre argomentazioni che poco hanno a che vedere con l'unica funzione di tale documento e cioè l'identificazione di un soggetto.

Ne consegue che non alterano la suddetta funzione, il cambio della residenza, della professione, dello stato civile, ed è quindi del tutto superfluo, in tali casi, rinnovare la carta di identità.

Passando ad affrontare il problema dell'emissione di un nuovo documento a seguito di smarrimento o sottrazione od anche deterioramento, vi è da dire che esso assume le caratteristiche di un vero e proprio rilascio ex novo per cui la validità di cinque anni ricomincerà a decorrere dalla data del rilascio che, peraltro, è subordinato alla presentazione della relativa denuncia ai competenti organi di polizia.

Si precisa infine che non è affatto necessario indicare che il nuovo documento sostituisce quello rilasciato in precedenza considerato, inoltre, che l'unica dizione che può essere apposta è la non validità per l'espatrio.

Si pregano le SS.LL. di voler curare la massima diffusione presso le amministrazioni comunali del presente documento.